



Legal Newsletter n. 9/2018

Tax & Legal

Updates:

Corporate

Labour

Privacy

Governance, Regulatory & Compliance

Intellectual Property

kpmg.com/it





Sommario

Corporate

Cessione di un credito derivante da affitto d'azienda: va trascritto quando include beni immobili.....	4
Il computo delle azioni proprie nelle società per azioni non quotate.....	4
Diritto di prelazione negli aumenti di capitale delle S.r.l. - PMI.....	5

Labour

Nell'indennità dell'agente 'coordinatore' non si calcolano le provvigioni percepite in ragione dell'attività di coordinamento.....	6
La negoziazione assistita nelle cause di lavoro.....	6
Le indicazioni della circolare ministeriale sul contratto a termine.....	7

Privacy

La privacy e l'impresa: <i>focus</i> sulla responsabilità dell'ente in materia di trattamento dei dati personali e sulla necessità di definire sistemi di <i>compliance</i> integrati.....	8
--	---

Governance, Regulatory & Compliance

Cass. Pen 6 novembre 2018 n. 50000: obbligo del datore di lavoro di prevenire gli eventi lesivi prevedibili.....	10
Linee guida in materia di <i>compliance antitrust</i>	11
Disegno di Legge n. 726 del 30 luglio 2018: Obbligatorietà di adozione dei modelli 231 e nomina degli OdV.....	13

Intellectual Property

Publicato il decreto che disciplina le norme sul sistema dei controlli e vigilanza in riferimento a Vini a denominazione di origine e indicazione geografica.....	15
Elusione fiscale in caso di scissione del ramo di azienda senza trasferimento dei marchi.....	16
SIAE: sanzionato l'abuso di posizione dominante.....	17

Corporate

Cessione di un credito derivante da affitto d'azienda: va trascritto quando include beni immobili

La Sentenza n. 26701/2018 della Corte di Cassazione si è pronunciata con riguardo alla necessità di trascrizione dell'atto di cessione di un credito derivante da affitto di azienda, tra i quali *asset* vi sia un bene immobile.

Nello specifico, la Suprema Corte ha giudicato un caso in cui il fallimento di una società ha ceduto a favore di un terzo creditore un credito derivante da un contratto di affitto di azienda stipulato dalla società con un terzo affittuario.

Sul punto la Corte ha precisato che il predetto atto può essere opposto ad un terzo - ad esempio l'affittuario dell'azienda - solo in presenza di alcuni requisiti: in primo luogo, i canoni di locazione non devono essere ancora scaduti; inoltre, l'atto deve essere stato trascritto presso i registri immobiliari, qualora la cessione abbia durata superiore a tre anni.

Le predette condizioni sono state delineate al fine di risolvere i potenziali conflitti d'interesse che potrebbero emergere in capo ai soggetti coinvolti (ad esempio un conflitto tra più cessionari del medesimo credito derivante dal contratto di affitto d'azienda).

La sentenza in esame afferma, quindi, che ai fini dell'opponibilità ai terzi, deve essere trascritto nei registri immobiliari l'atto di cessione del canone di locazione derivante da un contratto di affitto d'azienda, tra i cui beni figurino delle proprietà immobiliari.

Il principio espresso è innovativo poiché estende la portata delle norme sulla trascrizione degli atti di cessione o liberazione di canoni di locazione - originariamente applicabili ai soli contratti d'affitto di beni immobili - anche ai contratti d'affitto di azienda tra i cui beni sia compreso un immobile, ovvero ad un caso in cui l'immobile è oggetto soltanto mediato del contratto e non anche immediato, in quanto facente parte degli *asset* patrimoniali dell'azienda affittata.

Il computo delle azioni proprie nelle società per azioni non quotate

La Corte di Cassazione è intervenuta, con una sentenza priva di precedenti, sul tema del computo delle azioni proprie nei *quorum* assembleari delle società per azioni 'chiuse', ovverosia società azionarie che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Con la pronuncia in oggetto (Cass. n. 23950/2018) la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui nelle società chiuse le azioni proprie sono incluse nel computo ai fini sia del *quorum* costitutivo, sia di quello deliberativo, in forza delle modifiche apportate all'art. 2357-ter c.c. dal D.Lgs. n. 224/2010.

In linea generale, è noto che il diritto di voto per le azioni proprie, rappresentate da quei titoli del capitale sociale posseduti dalla società stessa, è sospeso. Tuttavia, il legislatore ha adottato una soluzione diversificata per le società aperte e le società chiuse. Nelle società c.d. 'aperte', quotate nei mercati regolamentati o con azioni diffuse fra il pubblico, le azioni detenute dalla società stessa sono incluse nel computo del *quorum* costitutivo, ma escluse dal *quorum* deliberativo. Tale soluzione è stata adottata dal legislatore al fine di rendere più agevole il raggiungimento delle maggioranze assembleari. Nelle società per azioni c.d. 'chiuse', di contro, le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la *costituzione* e per le *deliberazioni* dell'assemblea.

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio di una società per azioni, adottata con il voto favorevole del 47% circa del capitale sociale e omettendo il computo del 10% del capitale sociale rappresentato da azioni proprie nel *quorum* deliberativo. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che una simile interpretazione avrebbe portato con sé il rischio di stallo assembleare, impedendo il formarsi delle maggioranze.

La Suprema Corte, nel rigettare il motivo di ricorso, ripercorre l'*iter* interpretativo dell'art. 2357-ter c.c. ricorrendo all'ausilio della relazione di accompagnamento al D.Lgs. 224/2010, la quale spiega che la disposizione dell'art. 2357-ter c.c. tiene in considerazione l'assenza del limite di un valore nominale non superiore al quinto del capitale sociale per le azioni proprie nelle società chiuse, le quali sono sempre calcolate anche quando la legge non assume il capitale sociale a denominatore per il calcolo dei *quorum* assembleari. Ad opinione della Corte, la *ratio* è di impedire che le azioni proprie modifichino l'equilibrio di poteri fra i soci. Pertanto, non esistendo nelle società il suddetto limite di valore al possesso di azioni proprie (ma solamente il limite dell'acquisto entro l'importo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili), il principio del computo ai fini delle maggioranze deliberative diminuirebbe il rischio di concentrazione del potere di voto in capo al gruppo di comando.

Diritto di prelazione negli aumenti di capitale delle S.r.l. - PMI

La commissione società del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha affrontato, nella nuova massima I.N.5 pubblicata nel mese di settembre 2018, la questione del diritto di prelazione sugli aumenti di capitale in presenza di categorie di quote.

La commissione ha precisato che negli aumenti di capitale delle S.r.l. - PMI che abbiano creato categorie di quote, in assenza di una specifica previsione statutaria sul punto, *'non ricorre alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio nuove quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso'*. Conseguentemente, nel caso di aumento di capitale, la relativa delibera potrà liberamente determinare le categorie di 'nuove' quote che dovranno essere offerte ai soci.

La stessa massima differenzia, inoltre, tra l'ipotesi in cui l'aumento di capitale avvenga mediante l'offerta di quote di un'unica categoria dal caso in cui l'aumento avvenga con l'offerta di quote di categorie diverse. Nel primo caso, a ciascun socio spetterà il diritto di sottoscrizione proporzionalmente al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalle categorie cui queste ultime appartengono; nel secondo caso *'spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione su ciascuna categoria di quote offerta in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione'*, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Si ritiene, infine, che questa disciplina possa essere derogata a livello statutario, prevedendo che la società, in sede di aumento di capitale, debba offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni della stessa categoria di quelle che egli già possiede, oppure che i soci abbiano il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale solo nel caso in cui siano offerte quote facenti parte delle stesse categorie di quelle da essi già detenute. In quest'ultima ipotesi, sarà riconosciuto il diritto di recesso al socio nell'eventualità in cui, nel caso concreto, non gli venga riconosciuto il diritto di sottoscrizione.

Labour

Nell'indennità dell'agente 'coordinatore' non si calcolano le provvigioni percepite in ragione dell'attività di coordinamento

La Corte di Cassazione (Cass. 25740/2018) è intervenuta sul tema delle indennità dovute all'agente in caso di cessazione del rapporto con il preponente, stabilendo che non si deve tenere conto delle provvigioni maturate a fronte delle attività poste in essere in qualità di *'team manager'* o *'agente coordinatore'*.

Come noto, l'art. 1751, comma 1, del codice civile, prevede che all'atto della cessazione del rapporto il preponente sia tenuto a corrispondere all'agente un'indennità. Tale indennità è dovuta quando l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente, ovvero ove abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti. La norma prevede, inoltre, che il pagamento sia *'equo'* considerate le provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con i nuovi clienti o con quelli *'sviluppati'* per conto del preponente. La Corte, nell'offrire corretta interpretazione dell'attuale previsione di legge, ha chiarito che la sua *ratio* è nella volontà di premiare l'attività rivolta dall'agente alla promozione della clientela. Quest'ultima viene intesa dal legislatore tanto nei suoi termini più dinamici, concretati nel reperimento di nuovi clienti, tanto nei termini di un ampliamento degli affari con i clienti già esistenti.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte ha escluso che nel perimetro applicativo dell'art. 1751 possano rientrare compiti e funzioni quali quelli esercitati in funzione di coordinatore di altri agenti. Tali attività, sebbene rilevanti sul piano organizzativo, sono pur sempre strumentali ed accessorie all'attività incentrata sulla clientela. Solo a quest'ultima, secondo l'interpretazione della Corte, si ricollega l'evidente interesse del preponente ed un impegno dell'agente considerato meritevole di riconoscimento economico.

Deve pertanto concludersi che la determinazione dell'indennità dovuta all'agente al momento della cessazione del rapporto non debba avvenire - come stabiliva il vecchio testo dell'art. 1751 - con riferimento all'intero valore delle provvigioni corrisposte. A tal proposito, si segnala come i diversi criteri previsti dagli accordi economici collettivi per la determinazione dell'indennità si rivelino in contrasto con l'attuale formulazione dell'art. 1751.

La negoziazione assistita nelle cause di lavoro

La riforma del processo civile in corso di redazione prevede, tra le altre cose, l'inserimento della procedura di negoziazione assistita per le cause di lavoro.

Tale istituto non è nuovo al contenzioso giuslavoristico, essendo già stato discusso nel 2014. La procedura di negoziazione assistita era stata prevista come condizione di procedibilità per le cause il cui valore non superasse il limite di € 50.000. Tuttavia, in sede di conversione del decreto legge, venne esclusa l'applicabilità della procedura alle cause di lavoro.

A tal proposito è opportuno precisare che, attualmente, è prevista la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione tramite le associazioni sindacali, escluse dalla negoziazione assistita, ed invero, la negoziazione assistita consiste in un accordo con il quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di *'cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia'*.

La novità introdotta dalla riforma torna, quindi, a mettere in campo una procedura interamente gestita dagli avvocati, con esclusione delle associazioni sindacali, con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la soluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto questioni delicate come quelle riguardanti il diritto del lavoro.

Le indicazioni della circolare ministeriale sul contratto a termine

Lo scorso 31 ottobre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare ministeriale n. 17 al fine di chiarire i numerosi dubbi sollevati dalle disposizioni di cui al D. L. 87/2018 (c.d. 'decreto dignità').

Le principali novità introdotte dal decreto riguardano la disciplina del contratto a tempo determinato e, in particolare:

- i. la sua durata,
- ii. l'indicazione della causale,
- iii. le proroghe e i rinnovi e,
- iv. la clausola contenente la previsione del termine

Con riferimento alla durata, è stato stabilito che questa, nel contratto a termine e con particolare riferimento ai rapporti stipulati tra il lavoratore e lo stesso datore di lavoro, debba essere ridotta da 36 a 24 mesi.

Per ciò che riguarda l'indicazione della causale, la circolare ministeriale ha precisato che per stabilire se sussista o meno un obbligo in tal senso, si deve avere riguardo alla durata complessiva dei rapporti a termine intercorsi tra le stesse parti e considerare la durata sia di quelli già conclusi, che di quelli che si intende eventualmente prorogare. Inoltre, la causale è sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di un contratto originariamente inferiore a 12 mesi.

Coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, anche il regime delle proroghe e dei rinnovi del contratto a termine è stato modificato dal decreto dignità relativamente alla durata massima e alle condizioni. Pertanto, è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l'indicazione della causale. In proposito la circolare ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano inizialmente giustificato l'assunzione a termine, tranne che per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza.

Da ultimo, la circolare ministeriale chiarisce che eliminando il riferimento alla possibilità che il termine debba risultare '*direttamente o indirettamente*' da atto scritto, si è inteso offrire maggiore certezza ai contratti a tempo determinato. In questo modo, divenendo necessaria la previsione del termine all'interno del contratto, è stata esclusa la possibilità di desumerne la scadenza da elementi esterni.

Privacy

La privacy e l'impresa: *focus* sulla responsabilità dell'ente in materia di trattamento dei dati personali e sulla necessità di definire sistemi di *compliance* integrati

A poche settimane dall'entrata in vigore del D.Lgs. 101 del 4 settembre 2018 che va a modificare D.Lgs. n. 196/2003 (anche, '**Codice Privacy**'), non sono certamente mancati studi relativi al GDPR a corredo tanto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, quanto del novellato Codice Privacy, così come anche delle nuove fonti primarie e secondarie - c.d. *soft law* - e dei provvedimenti che saranno emessi dal Garante.

Sotto la lente di ingrandimento di alcuni studi vi sono, in particolare - oltre alla normale gestione ordinaria dei dati all'interno di un'impresa - alcune situazioni più specifiche nelle quali emerge più chiaramente la responsabilità in capo alla società in caso di violazione della normativa privacy.

Questo è il caso della gestione dei dati personali nel contesto di ristrutturazioni/riorganizzazioni societarie, nelle procedure di licenziamento collettivo, nella predisposizione e applicazione dei modelli 231 (si pensi ad esempio alla gestione dei meccanismi di *whistleblowing*) nonché nella gestione del contenzioso che riguarda la società e/o esponenti della società. Tali aspetti risultano ancora più rilevanti nell'ambito di un gruppo, dove la circolazione dei dati non si ha solamente all'interno della società ma viene estesa anche a controllanti, controllate, coinvolgendo destinatari tanto comunitari, quanto extracomunitari.

Quanto precede ha impatti profondi sugli adempimenti che l'impresa deve osservare per risultare *compliant* e sulle sanzioni che possono essere elevate in caso di violazioni intenzionali o non intenzionali compiute dall'impresa o dai suoi ausiliari e dipendenti. A tal riguardo, occorre rilevare che il novellato Codice Privacy ha mantenuto, riformulando o sostituendoli, alcune fattispecie penali⁽¹⁾.

Queste ultime, tuttavia, non essendo per adesso incluse nel catalogo dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001 (anche, '**Decreto 231**'), possono comunque comportare la responsabilità solidale dell'impresa ex art. 185 -197 c.p. e L. 689/1981 e possono essere catturate nella fattispecie della ricettazione, fattispecie - quest'ultima - ricompresa tra i reati '231' (vd. art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001)⁽²⁾. Inoltre è verosimile che le violazioni della disciplina *privacy* possano ripercuotersi anche come pratiche commerciali scorrette ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 20, c.d. '**Codice del Consumo**').

Tali impatti sanzionatori e di responsabilità sono estremamente rilevanti, ad esempio, nel contesto di un'operazione M&A. Nel caso di acquisizione di una società, infatti l'acquirente potrebbe subire una rilevante diminuzione di valore della *target* ove questa fosse esposta a risarcimenti del danno nei confronti di terzi, obblighi di eseguire costose misure correttive ordinate dal Garante o pagare salate sanzioni amministrative. Nel caso di cessione di azienda, invece, l'acquirente potrebbe divenire addirittura solidalmente responsabile con il venditore (precedente titolare del trattamento) ai sensi dell'art. 2560 c.c. A tal riguardo, sarà inevitabile negli anni a venire un aumento del numero di dichiarazioni e garanzie che i venditori devono offrire con riferimento alla conformità *privacy* delle società oggetto di trasferimento.

(1) Il Titolo III, Capo II ('*Illeciti penali*') del novellato D.Lgs. n. 196/2003 ha mantenuto, riformulando: (i) l'art. 167 - trattamento illecito di dati, l'art. 168 - falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante, l'art. 170 - inosservanza di provvedimenti del Garante, art. 171 - violazione delle disposizioni in materia di controllo a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori e (ii) ha introdotto i nuovi: art. 167-*bis* - comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala e art. 167-*ter* - acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto del trattamento su larga scala.

(2) L'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001 dispone che: '*In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*'

In tema di responsabilità amministrativa dell'ente si segnala inoltre che il GDPR potrebbe avere un impatto sul Modello 231. Alcune fattispecie di reato previste nel Decreto 231 (vd. '**Delitti informatici**') potrebbero infatti sovrapporsi alle fattispecie penali *privacy*, nonostante queste ultime non siano ancora contemplate all'interno del Decreto.

In tal senso, appare opportuno che le società si adoperino per adottare un Modello 231 che sia coordinato con il sistema di gestione dei dati aziendali, anche ai fini della corretta allocazione dei ruoli interni all'impresa, ad esempio definendo se un membro dell'Organismo di Vigilanza possa anche essere DPO.

In termini più generali, a livello di *governance* risulterà necessaria la definizione di un sistema dei controlli coerente, che vada a regolamentare le attività dei sindaci, revisori, *internal audit*, Organismo di Vigilanza e DPO, al fine di garantire l'interscambiabilità delle informazioni tra gli stessi, evitando per quanto possibile, possibili sovrapposizioni tra gli organi. In tal senso, diventa sempre più necessario e auspicabile che la *compliance* venga gestita attraverso un modello integrato che renda possibile la definizione di un sistema di controlli coerente e armonico che permetta all'azienda di operare nel pieno rispetto della legge e in modo virtuoso.

Governance, Regulatory & Compliance

Cass. Pen 6 novembre 2018 n. 50000: obbligo del datore di lavoro di prevenire gli eventi lesivi prevedibili

La vicenda da cui tra origine la decisione dei giudici di legittimità, oggetto del presente contributo (Cass. Penale 6/11/2018 n. 50000), riguarda l'infortunio occorso ad un operaio di una società per azioni che, alle prese per la prima volta con una particolare lavorazione a caldo sopra un forno, evitando di posizionare un'apposita passerella e non servendosi di idonei dispositivi di protezione (pantaloni ignifughi), veniva a contatto con la fonte di calore, procurandosi ustioni alla gamba con prognosi superiore ai 40 giorni.

In conseguenza di tale infortunio, il Giudice di seconde cure condannava il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società, titolare di specifica delega in ordine alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ex art. 16, D.Lgs. n. 81/08), per il reato di lesioni personali gravi, *'per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia aggravata dalla violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, [...] in particolare per la mancata adozione di adeguati dispositivi antiinfortunistici utili a prevenire il rischio di ustioni ai lavoratori'*.

Pronunciandosi sull'appello proposto avverso la predetta sentenza e ribadendo la propria consolidata posizione in materia di infortuni sul lavoro, i giudici di legittimità confermano quanto statuito in secondo grado, pur partendo dal presupposto che il disposto dell'art. 2087 c.c., dal quale nasce in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, non impone allo stesso di creare un ambiente lavorativo a rischio zero. Ed invero, obbligare il datore di lavoro a disporre misure atte persino a prevenire eventi rischiosi impensabili, implicherebbe, nel caso di specie, così come in altri, una incostituzionale condanna a titolo di responsabilità oggettiva.

In tal prospettiva, secondo i Giudici di legittimità, è pacifico che il predetto art. 2087 c.c. obblighi, invece, il datore di lavoro a predisporre tutte quelle misure che, nel caso concreto e rispetto alla specifica lavorazione, risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere.

È altresì evidente che il datore di lavoro, in virtù della propria posizione di garanzia, non abbia solo l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, ma sia tenuto anche a vigilare sul fatto che le misure antinfortunistiche adottate o eventuali istruzioni impartite siano effettivamente seguite da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori.

Nel caso di specie, partendo dai menzionati presupposti, i giudici di legittimità sottolineano come la persona offesa non avesse mai svolto prima di quel momento la lavorazione in esame e che, di conseguenza, non potesse garantire quel livello di esperienza e competenza tecnica idoneo a giustificare l'assenza di qualsivoglia controllo da parte di altro personale. Oltre a ciò, nella sentenza si riporta come nemmeno la pregressa fruizione di corsi relativi alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza in azienda o il comportamento stesso del lavoratore possano essere ritenuti sufficienti a colmare l'inesperienza del medesimo, costituendo, altresì, elemento interruttivo del nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'infortunio occorso.

Sulla base di quanto sopra riportato, possono dunque ritenersi condivisibili le conclusioni della Suprema Corte, non essendo l'infortunio avvenuto in conseguenza di un comportamento sconsiderato ed eccezionale del lavoratore, quanto, piuttosto, di inesperienza ed imperizia assolutamente prevedibili da parte del Datore di lavoro, e nei confronti delle quali quest'ultimo avrebbe potuto attuare le dovute misure preventive.

Linee guida in materia di *compliance antitrust*

Con provvedimento del 25 settembre 2018 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emanato le 'Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90' (di seguito, anche solo le 'Linee Guida').

Le Linee Guida hanno l'obiettivo di definire, in linea con le *best practice* internazionali, le componenti tipiche di un programma di *compliance antitrust*, tra cui il riconoscimento del valore della concorrenza come parte integrante della cultura aziendale, l'identificazione e la valutazione del rischio antitrust specifico dell'impresa, la definizione dei processi gestionali idonei a ridurre tale rischio, la previsione di un sistema di incentivi e lo svolgimento di attività di formazione e auditing.

In particolare, le Linee Guida forniscono un orientamento alle imprese in relazione alle seguenti componenti quali:

- i. la definizione del contenuto del programma di *compliance*;
- ii. la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento di una eventuale attenuante e;
- iii. i criteri che l'Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimento della attenuante.

Con riferimento al contenuto del programma, le Linee Guida sottolineano l'importanza che sussistano i seguenti elementi:

- pieno coinvolgimento di tutto il *management* aziendale nella redazione del programma di *compliance* e nell'identificazione del personale responsabile del programma stesso;
- identificazione e la valutazione dei rischi (*risk assessment*) sulla base del settore di attività e del contesto operativo;
- definizione di processi di gestione interni all'azienda adeguati a ridurre il *rischio antitrust* a cui l'impresa è, o potrebbe essere, esposta, quali:
 - *reporting* interno;
 - adozione di un sistema di *whistleblowing*;
 - periodica attività di *due diligence*;
 - implementazione di sistemi di monitoraggio e *auditing* dei processi interni volti al miglioramento del programma di *compliance* e al suo adeguamento ai mutamenti del rischio *antitrust*;
- attività di formazione avente ad oggetto le modalità di prevenzione del rischio antitrust e l'aggiornamento periodico del personale (adeguata ovviamente alle dimensioni economiche dell'impresa).

Sempre nella prospettiva del riconoscimento di eventuali attenuanti, le Linee Guida illustrano le modalità di presentazione del programma di *compliance* e il contenuto della richiesta di valutazione del medesimo. Al tale ultimo riguardo, il Garante sottolinea che la richiesta deve essere necessariamente accompagnata da una relazione, che, in sintesi, illustri le ragioni per cui l'impresa ritiene il proprio programma adeguato alla prevenzione degli illeciti *antitrust* nonché le iniziative concretamente intraprese per l'effettiva ed efficace applicazione dello stesso.

Vengono enunciati anche i criteri di valutazione che il Garante intende seguire ai fini del trattamento premiale, distinguendo a seconda che il programma di *compliance* sia stato adottato prima o dopo l'avvio del procedimento istruttorio sanzionatorio da parte degli Uffici.

I possibili benefici sotto questo profilo, per i programmi adottati prima dell'avvio dell'istruttoria, prevedono la possibilità di una riduzione fino al:

- 15%, nel caso di programmi adeguati che abbiano funzionato efficacemente permettendo la tempestiva scoperta e interruzione dell'illecito prima dell'avvio;
- 10%, in caso di programmi non manifestamente inadeguati, a condizione che l'impresa integri adeguatamente il programma e inizi a darvi attuazione dopo l'avvio del procedimento (ed entro sei mesi dall'apertura dell'istruttoria);

- 5%, in caso di programmi manifestamente inadeguati, ove l'impresa presenti modifiche sostanziali al programma dopo l'avvio del procedimento (ed entro sei mesi dall'apertura dell'istruttoria).

Le aziende, invece, che si determinino ad adottare tali programmi solo dopo l'avvio dell'istruttoria potranno ottenere una riduzione fino al 5% della sanzione.

Le Linee Guida stabiliscono anche alcuni indicatori secondo i quali i programmi di compliance possono essere giudicati come 'manifestamente inadeguati', quali a titolo esemplificativo:

- gravi carenze del contenuto del programma di compliance;
- assenza di elementi probatori dell'effettiva attuazione del programma;
- coinvolgimento dei vertici aziendali (*top management*) nell'illecito;
- nelle fattispecie in cui sia applicabile l'istituto della clemenza, il non porre termine all'infrazione e il non presentare, il più rapidamente possibile, una domanda di clemenza ai sensi dell'art. 15 comma 2-*bis* della Legge n. 287/90.

Per quei programmi, invece, che abbiano mostrato di funzionare in maniera non del tutto efficace - non permettendo tempestivamente la scoperta e la interruzione dell'illecito prima delle ispezioni da parte dell'Autorità - ma che non risultino manifestamente inadeguati, è possibile da parte delle imprese beneficiare di un'attenuante corrispondente al 10%, a condizione che venga adeguatamente integrato il programma di compliance e si inizi a darvi attuazione dopo l'avvio del procedimento istruttorio (ed entro sei mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria).

Un'attenuante non superiore al 5% potrà essere concessa anche ad un'impresa recidiva mentre nessuna presunzione di adeguatezza ed efficacia potrà essere invocata nel caso in cui la misura adottata sia oggetto di impegni resi obbligatori ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 287/90.

Infine, con riferimento ai gruppi di società, nell'ambito di procedimenti *antitrust* che coinvolgano anche la controllante, affinché l'attenuante possa essere invocata, le Linee Guida richiedono la necessità di un'implementazione del programma a livello di gruppo.

Le Linee Guida, infine, evidenziano che la predisposizione ed attuazione di un programma di compliance, in presenza di circostanze eccezionali, potrebbe persino mutarsi in una circostanza aggravante dell'illecito *antitrust*; ad esempio, qualora il programma sia stato utilizzato per agevolare o nascondere una infrazione, indurre l'Autorità in errore circa l'esistenza o la natura della stessa, o per porre in essere condotte di ostacolo allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Le Linee Guida si applicano ai procedimenti istruttori avviati dalla Autorità Antitrust dopo la loro pubblicazione.

Disegno di Legge n. 726 del 30 luglio 2018: Obbligatorietà di adozione dei Modelli 231 e di nomina degli OdV.

Lo scorso 30 luglio è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 726 del 2018 volto a modificare il D.Lgs. n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, il disegno di legge si compone di 4 articoli in grado di stravolgere l'intera normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti. Scopo della riforma è invero quello di eliminare uno dei capisaldi del Decreto 231, ossia la discrezionalità riconosciuta alle imprese sul dotarsi o meno di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sulla conseguente nomina di un Organismo di Vigilanza che lo supervisioni e ne curi l'aggiornamento.

L'art. 1⁽¹⁾ del suddetto disegno di legge prevede, invero, l'introduzione di un nuovo comma 3-bis all'interno dell'art. 1 del D.Lgs. n. 231 del 2001. Tale norma impone alle società a responsabilità limitata, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società cooperative, alle società consortili e/o alle loro controllanti che, in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite o delle prestazioni non inferiori a 8.800.000 euro, di dotarsi obbligatoriamente di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nominando, contestualmente, un Organismo di Vigilanza che vigili sul suo funzionamento e la sua osservanza e che ne curi l'aggiornamento.

Inoltre, perché l'obbligo risulti adempiuto, si impone alla società interessate di depositare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza, la delibera di approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di nomina dell'Organismo di Vigilanza entro dieci giorni dall'adozione.

Verrebbe quindi meno il principio di autonomia dell'imprenditore nella gestione della propria azienda, dato che la discrezionalità sulla scelta di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di nominare un Organismo di Vigilanza verrebbe riconosciuta solamente a quelle società di capitali e cooperative rientranti nei limiti di cui all'art. 2345-bis, 1° c numeri 1) e 2) c.c.

L'art. 2⁽²⁾ del D.D.L. n. 726 del 2018 prevede, inoltre, una serie di sanzioni particolarmente aspre volte a garantire il rispetto della norma cui sopra. È invero prevista l'irrogazione, alla società inadempiente, di una sanzione amministrativa pari a euro 200.000,00 per ciascun anno solare di inosservanza dell'obbligo. Qualora invece la società avesse semplicemente depositato la delibera oltre il termine di 10 giorni, la sanzione amministrativa ammonterebbe a euro 50.000,00.

(1) *'Tutte le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni (SpA), le società in accomandita per azioni (SApA), le società cooperative (Sooc. Coop.) e le società consortili che anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro, nonché le società che controllino ai sensi dell'art. 2359 del codice civile una o più Srl, SpA, SApA, Sooc. Coop. e società consortili che superino i predetti limiti, approvano con delibera del consiglio di amministrazione, dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione di cui al presente decreto e nominano l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), depositando presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell'organo amministrativo o la delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione e di nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi del presente comma entro dieci giorni dall'adozione della stessa'.*

(2) *'1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come introdotto dall'art. 1 della presente legge, che non ottemperano all'obbligo di deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza della delibera consiliare, della decisione dell'organo amministrativo o della delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto medesimo sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 200.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi in cui le predette società non provvedono alla nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001. 2. La sanzione amministrativa è applicata alla società per ciascun anno solare in cui permane l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1. 3. Nei casi di deposito tardivo della delibera di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come introdotto dall'art. 1 della presente legge, le società sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 50.000 euro. 4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del presente art. sono versate sul Fondo Unico Giustizia in conformità alle norme sulla contabilità generale dello Stato.'*

Infine, al fine di consentire alle società interessate di adeguarsi alle nuove disposizioni, l'art. 3⁽³⁾ del D.D.L. 726 del 2018 prevede che le sanzioni amministrative vengano applicate a decorrere dal 30 ottobre 2019.

Il disegno di legge muove dalla convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo determini un miglioramento dell'efficacia e della trasparenza della società, in quanto strumento ritenuto idoneo a prevenire fenomeni di opacità informativa, di possibili corrottele e di utilizzi impropri delle strutture societarie per fini illegali.

In una simile ottica, le modifiche mirerebbero a tutelare e diffondere la cultura della legalità negli enti e nelle imprese, nonché a prevenire la realizzazione di fenomeni criminosi nell'ambito dell'attività economica nazionale.

I fautori della riforma sostengono invero che, obbligando le società ad adottare i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e a nominare gli Organismi di Vigilanza, non solo si realizzerebbe una notevole riduzione dei costi derivanti da corruzione e criminalità ma, contemporaneamente, si determinerebbe un aumento della competitività e dell'efficienza delle società italiane.

(3) "Al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge, le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 sono applicate a decorrere dal 30 ottobre 2019."

Intellectual Property

Pubblicato il decreto che disciplina le norme sul Sistema dei controlli e vigilanza in riferimento a Vini a denominazione di origine e indicazione geografica

Nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2018, n. 253 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 2 agosto 2018, sul '*Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*'.

Il provvedimento reca le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 64, comma 20, ed all'art. 90 della legge n. 238/2016 (testo unico del vino), e abroga, il precedente decreto 14 giugno 2012, n. 794, emanato in applicazione dell'art. 13, comma 17, del D.Lgs. 61/2010, a sua volta abrogato dal citato testo unico.

In particolare, il D.M. in esame disciplina il sistema di controllo e vigilanza sui vini a denominazione di origine (DO) e indicazione geografica (IG).

Per Organismo di controllo s'intende la persona giuridica pubblica o privata a cui l'autorità competente ha delegato compiti di controllo e che opera come organismo di certificazione dei prodotti, e gli organismi di controllo che intendono proporsi per il controllo devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e iscriversi all'"Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo".

Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco, per ottenere l'autorizzazione al controllo di ciascuna denominazione, nell'istanza al Ministero devono presentare i seguenti documenti:

- il piano di controllo, per ciascuna denominazione;
- il tariffario, per ciascuna denominazione;
- il certificato di accreditamento, se organismo privato.

La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o dell'IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero.

Gli organismi di controllo svolgono l'attività di controllo e certificazione nel rispetto del piano di controllo e del tariffario approvato, oltre che delle norme cogenti, delle istruzioni impartite dall'autorità competente e delle procedure e istruzioni contenute nella documentazione di sistema, per gli organismi privati, e nella procedura di controllo e certificazione, per gli organismi pubblici.

L'organismo di controllo verifica la conformità ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione e la rintracciabilità del prodotto a DO e IG certificato e destinato alla certificazione e assicura la corrispondenza dei quantitativi certificati o destinati alla certificazione con le risultanze della contabilità ufficiale.

Inoltre, l'organismo di controllo, per ciascuna DO o IG controllata, deve assicurare l'evidenza documentale delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato.

Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale è determinato tramite sorteggio. L'estrazione del campione deve essere eseguita per ciascuna DO e IG e per ogni categoria della filiera vitivinicola, nelle percentuali minime e secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'allegato 2 del decreto in esame.

La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF (il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero).

All'organismo di controllo è fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini, del registro telematico nonché per l'inserimento dei dati nella BdV (Banca dati Vigilanza).

Elusione fiscale in caso di scissione del ramo di azienda senza trasferimento dei marchi

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27544, depositata il 30 ottobre 2018, ha recentemente statuito che un'operazione di scissione del ramo di azienda, in cui alcuni marchi - di valore contabile pari a zero alla data di efficacia della scissione - erano stati esclusi dal complesso dei beni trasferiti e, successivamente, ceduti, a valore di mercato, dalla società scissa alla beneficiaria della scissione, è una operazione, anche se contrattualmente lecita, fiscalmente elusiva, non essendo state esplicitate le 'valide ragioni economiche' che dovrebbero giustificare tale operazione.

La decisione evidenziata origina dalla impugnazione della Agenzia delle Entrate (AE) contro una sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che respingeva l'appello principale proposto dall'AE avverso l'originario accoglimento del ricorso proposto da una società contribuente contro un avviso di accertamento IRPEG IRAP, annualità 2003 e 2004, per il recupero a tassazione della quota di ammortamento di marchi e brevetti pari ad euro 335.696,98.

Il tutto scaturisce dal fatto che la AE aveva *ab origine* contestato l'imputazione in bilancio, da parte della società contribuente, nel conto 'ammortamenti, marchi e brevetti', di una quota di ammortamento di euro 335.696,98 per marchi acquisiti a seguito di operazione di scissione di un ramo commerciale di azienda.

Tale operazione era stata attuata al fine di migliorare il sistema di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti sul mercato allo scopo di consentire alla beneficiaria della scissione parziale di presentarsi alla clientela quale unico fornitore dei prodotti commercializzati dalle due società, con significativi vantaggi in termini di riduzione dei costi.

Dal ramo di azienda scisso erano stati esclusi però alcuni marchi, che venivano poi trasferiti alla beneficiaria della scissione a valore di mercato.

Era poi emerso che la beneficiaria aveva stipulato un contratto di distribuzione esclusiva dei prodotti relativi ai marchi suddetti con durata a tempo indeterminato e che la stessa - successivamente - aveva stipulato con la cedente una proposta di concessione in licenza d'uso del marchio a fronte della quale veniva riconosciuta a quest'ultima una royalty pari al 4% del fatturato netto derivante dalla vendita dei prodotti con i suddetti marchi.

Successivamente, la beneficiaria della scissione aveva acquistato i marchi citati per un prezzo di € 6.500.000,00 più IVA.

L'Ufficio aveva dunque dedotto che tale operazione, priva di valide ragioni economiche, fosse stata posta in essere con fini elusivi, considerato che i marchi trasferiti avevano valore contabile pari a zero e, se inclusi nell'operazione di scissione, il patrimonio netto trasferito non avrebbe subito alcuna modifica e la beneficiaria ne avrebbe acquisito la proprietà al momento della scissione, senza la necessità di stipulare un contratto di concessione in licenza d'uso ed un successivo contratto di cessione.

Inoltre, l'Ufficio aveva rilevato anche che, per mezzo dell'operazione condotta era stato realizzato un risparmio di imposta, in quanto con la scissione la società beneficiaria aveva potuto dedurre i costi delle royalties e le quote di ammortamento del costo di acquisto dei beni immateriali.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, si è quindi soffermata sulla nozione di 'valide ragioni economiche', rilevando preliminarmente che, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, *'sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti'*.

Sulla base di ciò, a parere della Corte si ricava *a contrariis* che, ove una data operazione si dimostri - con onere a carico del contribuente - giustificata da 'valide ragioni economiche', sia pure in via concorrente al perseguito risparmio fiscale, non se ne può predicare il carattere elusivo con la conseguente piena opponibilità al fisco.

Occorre però che tali ragioni economiche siano 'valide', ossia di carattere *'non meramente marginale o teorico'*, perché in tal caso risulterebbero *'inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell'operazione rispetto al mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi considerare manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità'*.

Sulla base di tale assunto, la Suprema Corte ha, quindi, sottolineato che il mancato trasferimento dei marchi assieme al ramo di azienda oggetto della scissione societaria sia stato palesemente preordinato ad ottenere un risparmio fiscale.

I Giudici di legittimità hanno infatti ritenuto provato non solo il carattere anomalo dell'operazione, atteso che i marchi in questione (di valore contabile pari a zero alla data di efficacia della scissione, secondo quanto indicato nella nota integrativa del bilancio della società scissa) furono esclusi dal complesso dei beni trasferiti con il ramo d'azienda, a seguito della scissione, per essere successivamente oggetto di cessione, a valore di mercato pari ad £. 6.500.000.000, dalla stessa società scissa in favore della beneficiaria, ma anche l'indebito vantaggio fiscale conseguito dalla contribuente in conseguenza della suddetta operazione.

SIAE: sanzionato l'abuso di posizione dominante

Con provvedimento del 25 settembre 2018, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha accertato a carico della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) una serie di abusi di posizione dominante nei mercati dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti d'autore.

Il procedimento cui detto provvedimento si riferisce era stato avviato dall'AGCM nell'aprile 2017, a seguito delle segnalazioni di alcune imprese che offrono in Italia servizi di gestione e intermediazione dei diritti d'autore in concorrenza a quelli della SIAE, ove venivano allegare a carico di quest'ultima condotte in aperta violazione dell'art. 102 TFUE.

L'AGCM, a seguito della istruttoria condotta, ha ritenuto che la SIAE, almeno dal 1° gennaio 2012, abbia posto in essere un abuso di posizione dominante nei mercati di gestione dei diritti d'autore, in violazione dell'art. 102 TFUE.

A parere dell'AGCM tali abusi hanno causato una lesione del diritto di scelta dell'autore/editore in riferimento alla selezione del fornitore di servizi di gestione dei diritti d'autore a danno dei concorrenti, con una conseguente limitazione dell'offerta di servizi sul mercato di riferimento.

Più nel dettaglio, occorre evidenziare che la AGCM, per mezzo del proprio comunicato del 26 settembre 2018 ha reso noto che:

'Con provvedimento del 25 settembre 2018, l'Autorità ha accertato che la SIAE, almeno dal 1 gennaio 2012, ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE, articolato in una pluralità di condotte complessivamente finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d'autore non inclusi nella riserva originariamente prevista dall'art. 180 LDA, nonché a impedire il ricorso all'autoproduzione da parte dei titolari dei diritti, garantita dall'art. 180, comma 4, LDA.

Secondo l'Autorità le condotte contestate nel provvedimento costituiscono una complessa strategia escludente che ha determinato, attraverso la pervicace affermazione di un monopolio non supportato dalla normativa, la compromissione del diritto di scelta dell'autore e la preclusione all'offerta dei servizi di gestione dei diritti d'autore da parte dei concorrenti.

In particolare, le condotte attraverso le quali SIAE ha attuato la propria strategia escludente riguardano:

- a) l'imposizione di vincoli nell'offerta di servizi diversi tali da ricomprendere nel mandato relativo allo svolgimento dei servizi rientranti nella riserva legale esclusiva vigente fino al 15 ottobre 2017 anche servizi suscettibili di essere erogati in concorrenza, ostacolando la libertà dei titolari del diritto d'autore di gestire i propri diritti al momento dell'attribuzione, della limitazione o della revoca del mandato;*
- b) l'imposizione di vincoli volti ad assicurare alla SIAE la gestione dei diritti d'autore dei titolari non iscritti alla SIAE, anche persino là dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati;*
- c) l'imposizione di ostacoli nella stipulazione da parte degli utilizzatori - in particolare, emittenti TV nazionali e organizzatori di concerti live - di altri contratti di licenza d'uso delle opere con i concorrenti della SIAE;*
- d) l'esclusione dei concorrenti dai mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore di repertori esteri.'*

In conseguenza di ciò, l'Autorità ha ordinato alla SIAE di porre immediatamente fine alle condotte evidenziate in quanto evidentemente distorsive della concorrenza, e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi.

Infine, l'Autorità ha inflitto alla SIAE una sanzione estremamente simbolica, pari a 1000 euro, in ragione del contesto entro cui si è realizzata la complessa strategia escludente accertata e, in particolare, il fatto che le condotte abusive sono state realizzate dalla SIAE in mercati caratterizzati da una stretta contiguità con gli ambiti coperti dalla riserva vigente fino al 15 ottobre 2017.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").